

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 agosto 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2025, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025). (25R00079) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2025, n. 2.

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. (25R00080) Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2025, n. 1.

Integrazione della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti). (25R00078) Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2024, n. 20.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. (25R00133) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2024, n. 21.

Modifiche al regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente. (25R00134) Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2024, n. 53.

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Terza variazione. (24R00424) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 54.

Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998. (24R00425) Pag. 13





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2025, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9S4 del 27 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento e rimodulazione
delle leggi regionali di spesa*

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto degli equilibri del bilancio ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 2.

*Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
2025-2027*

1. Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari 2025-2027, come definiti nel prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali approvate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono revocate e sostituite con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Istituzione dell'ente di gestione
delle risorse sociali della Regione*

1. Al fine di promuovere, nell'ambito dei servizi sociali, forme di integrazione e supporto degli ambiti territoriali sociali e servizi operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa, è istituito l'ente di gestione delle risorse sociali della Regione, di seguito denominato ente di gestione.

2. L'ente di gestione è un ente strumentale sottoposto all'indirizzo e al controllo dell'assessorato regionale alle politiche sociali della Regione, la cui disciplina di funzionamento è definita da un apposito atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale.

3. L'ente di gestione è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) erogazioni delle risorse del comparto sociale;
- b) coordinamento delle attività sociali e socio sanitarie sul territorio piemontese in funzione della programmazione regionale;
- c) promozione delle attività innovative e complementari al sistema dei servizi sociali;
- d) monitoraggio della spesa sociale relativamente agli ambiti territoriali sociali con specifico riferimento e integrazione delle risorse provenienti da fondi regionali o da fondi diversi;
- e) promozione dei bandi nel comparto sociale derivanti da risorse dedicate a specifiche finalità;
- f) realizzazione di servizi operativi a supporto degli ambiti territoriali sociali e della Regione;
- g) supporto alla Regione nella raccolta e nel trattamento dei dati di servizi del sistema sociale.

4. Sono organi dell'ente di gestione il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

5. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.


6. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

7. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

8. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente di gestione e svolge le funzioni previste con apposita deliberazione della Giunta regionale.

9. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili.

10. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.



11. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

12. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente di gestione e svolge le altre funzioni previste con apposita deliberazione della Giunta regionale.

13. L'ente di gestione dispone di personale proprio e può avvalersi di dipendenti della Regione in distacco, secondo le modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, si fa fronte mediante le risorse allocate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 20.01 (Fondi di riserva), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da destinarsi a un capitolo di nuova costituzione nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 4.

Sostegno straordinario alle fondazioni di partecipazione Museo delle antichità egizie e Torino Musei

1. Nell'ambito del piano strategico 2024-2026 elaborato dalla Fondazione Torino Musei, per l'esercizio 2025 è iscritto nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, a titolo di incremento del patrimonio netto disponibile della fondazione stessa.

2. In relazione alla ricorrenza del bicentenario del Museo delle antichità egizie, per l'esercizio 2025 è iscritto nella missione 05, programma 05.02, titolo 2, del bilancio di previsione 2025-2027, uno stanziamento pari a euro 2.700.000,00, a titolo di incremento del patrimonio netto da imputarsi a riserva, a favore della fondazione stessa.

Art. 5.

Intervento straordinario a favore del Forte di San Carlo di Fenestrelle e abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33

1. Allo scopo di preservarne il patrimonio storico e culturale, la Regione sostiene i lavori di recupero dei tetti e delle coperture del Forte delle Valli all'interno del complesso del Forte San Carlo di Fenestrelle con l'erogazione di un contributo all'Unione montana dei comuni Val Chisone e Germanasca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere i necessari atti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'annualità 2025, si provvede mediante l'iscrizione di un apposito stanziamento a valere sulla missione 05, programma 05.02, titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

4. È abrogato l'art. 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Art. 6.

Liquidazione della Fondazione Villa La Palazzola

1. Per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, è iscritto lo stanziamento di euro 50.000,00 quale trasferimento destinato a definire le attività liquidatorie della Fondazione Villa La Palazzola.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 50.000,00 per l'annualità 2025, si provvede mediante apposito stanziamento a valere nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 da erogare alla Fondazione Villa La Palazzola.

Art. 7.

Ristori alle imprese connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda e della metropolitana automatica Collegno-Cascine Vica

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale di raddoppio stradale del tunnel Tenda, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le attività economiche beneficiarie di un contributo a fondo perduto presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo e a destinare complessivamente euro 1.000.000,00, modulando il ristoro in misura decrescente in funzione della distanza del comune rispetto all'imbocco del tunnel con i seguenti massimali:

a) euro 4.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte;

b) euro 3.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante;

c) euro 3.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante;

d) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione;

e) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Borgo San Dalmazzo;

f) euro 500,00 a favore dei maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del collegio regionale maestri di sci individuati dalla Giunta regionale.



2. Le imprese devono risultare attive e con sede legale o unità locale nei comuni di cui al comma 1.

3. Per i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione le imprese destinatarie del contributo di cui al comma 1 sono quelle incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato B).

4. Per il Comune di Borgo San Dalmazzo le imprese destinatarie del contributo di cui al comma 1 sono quelle incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato C).

5. Nell'ambito delle risorse complessive di cui al comma 1, le attività con codice ATECO 2007 «96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere» sono destinatarie di un contributo a fondo perduto con i seguenti massimali:

a) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte;

b) euro 2.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante;

c) euro 1.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante;

d) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione.

6. Nell'ambito delle risorse complessive di cui al comma 1, sono destinatarie di un contributo a fondo perduto con un massimale di euro 1.000,00 le imprese presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione, incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato D).

7. I ristori di cui al comma 1 vengono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

8. Al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale della metropolitana automatica Collegno-Cascine Vica, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le imprese beneficiarie di un contributo a fondo perduto in quanto operanti sull'asse di corso Francia nella parte dei Comuni di Collegno e Rivoli e a destinare complessivamente euro 400.000,00.

9. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 8 trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti per l'esercizio 2025 della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 8.

Interventi a favore del contribuente regionale e abrogazione dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), come sostituiti per le relative disposizioni dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), si applicano anche ai tributi regionali.

2. L'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 40-novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. Al comma 1 dell'art. 40-novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), il termine «cinque» è sostituito con il termine «tre».

Art. 10.


Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole «per ridotte o impedito capacità motorie permanenti» sono sostituite dalle seguenti: «per ridotte o impedito capacità motorie permanenti, di cui all'articolo 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ovvero invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di cui all'art. 381, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ovvero invalida con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni, di cui all'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)».

Art. 11.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la



gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è aggiunta la seguente:

«e-bis) contributi a favore delle associazioni e organizzazioni piscatorie per iniziative di formazione e divulgazione in materia di pesca, per iniziative previste dalla pianificazione regionale, per studi, ricerche, indagini, attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e per iniziative di tutela della fauna ittica.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituita dalla seguente: «(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2022)».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai sensi dei commi 559, 560 e 561 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), si dispone quanto segue:

a) al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, l'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione può ridurre la quota di cofinanziamento regionale fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'art. 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) le risorse rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento regionale di cui alla lettera a) rimangono come finanziamenti aggiuntivi al medesimo programma di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del programma medesimo;

c) le risorse aggiuntive di cui alla lettera b), non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate al pagamento degli impegni giuridici residui assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le suddette risorse che, a norma dell'art. 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027, sono riallocate come finanziamenti aggiuntivi nel piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.»

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 e dell'art. 19 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 relativa all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. L'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è abrogato.

2. L'art. 19 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è iscritto uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella missione 05, programma 05.02, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da erogare alla Fondazione circolo dei lettori per la programmazione e la gestione della manifestazione Salone internazionale del libro di Torino.»

Art. 15.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 trovano applicazione a far data dalla piena operatività dell'ente di gestione delle risorse sociali istituito dal medesimo articolo.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2025

CIRIO

(Omissis).

25R00079



LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2025, n. 2.

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9S4 del 27 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 21.313.006.917,39 e di cassa per euro 25.197.473.327,46 e spese di competenza per euro 21.313.006.917,39 e di cassa per euro 25.155.122.627,46, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 20.296.296.052,70 e spese di competenza per euro 20.296.296.052,70, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2027 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per euro 19.794.917.343,43 e spese di competenza per euro 19.794.917.343,43, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate, per titoli, e delle spese, per titoli (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

l) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

m) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);

n) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

o) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato 13);

p) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);


q) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).

2. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 16).

Art. 3.

Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico finanziaria, valutata ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), è autorizzata a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.



Art. 4.

Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo;

c) fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.

Art. 5.

Autorizzazione a favore di SCR Piemonte S.p.a. all'estinzione anticipata di mutui

1. La Società di committenza regione (SCR) Piemonte S.p.a. è autorizzata all'estinzione anticipata di mutui in essere per un importo massimo di euro 32.000.000,00, al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento.

2. Il presente articolo garantisce a SCR Piemonte S.p.a. la copertura finanziaria degli interventi originariamente programmati a valere sui mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata di cui al comma 1.

3. A fronte dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione impegna e trasferisce a SCR e Piemonte S.p.a. un contributo annuo non superiore a euro 4.000.000,00, fino all'occorrenza delle somme effettivamente estinte.

4. Alla copertura finanziaria di quanto disposto dal comma 3, relativamente al triennio 2025-2027, si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).

5. Alla copertura finanziaria di quanto disposto dal comma 3, a partire dall'anno 2028, si fa fronte tramite applicazione di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2025

CIRIO

25R00080

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2025, n. 1.

Integrazione della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti).

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 6 marzo 2025, n. 10 - Sez. gen.).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2020 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai soggetti di cui all'art. 2 spetta un contributo annuo fino a euro 1.000,00 ad integrazione dei versamenti dagli stessi effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 e successive modificazioni. In particolare per poter ricevere il contributo l'interessato deve effettuare versamenti a proprio carico nella forma pensionistica per un importo annuo pari almeno ad euro 500,00.

Il contributo è assegnato in misura corrispondente al valore versato dai richiedenti nella forma pensionistica ed è fissato nell'importo minimo di euro 500,00 e massimo di euro 1.000,00 per ciascun anno. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.»



Art. 2.

*Modifica dell'articolo
della legge regionale n. 4 del 2020*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 4 del 2020 è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1.».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto a quanto già autorizzato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2020.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 febbraio 2025

Il Presidente della Regione: KOMPASCHER

25R00078

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2024, n. 20.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell' Regione Trentino-Alto Adige del 26 settembre 2024, n. 39 - Sez. Gen.).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2024, n. 772;

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. Il budget è predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in coerenza con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato «piano», di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, per le istituzioni scolastiche a carattere statale, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia del 16 agosto 2018, n. 22, per le istituzioni scolastiche provinciali.»

Art. 2.

1. Nell'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 le parole «Intendenze scolastiche ovvero dalle aree o ripartizioni» sono sostituite dalle parole «direzioni provinciali».

2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«3. Le risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche sono costituite dai finanziamenti di cui all'art. 12, comma 1, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, per le istituzioni scolastiche a carattere statale, e all'art. 10 del decreto del Presidente della provincia del 16 agosto 2018, n. 22, per le istituzioni scolastiche provinciali.»

3. Nell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 le parole «all'art. 12, comma 1, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12,» sono sostituite dalle parole «al comma 3».

4. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:


«5. Per le assegnazioni con vincolo sia di parte corrente che di parte capitale e per le assegnazioni destinate ad attività istituzionali programmate vale il principio della competenza, e pertanto gli importi non utilizzati vanno riscontati in base al medesimo principio. Si intendono programmate le risorse non vincolate fin dall'origine a destinazioni specifiche deliberate dalle istituzioni scolastiche in consiglio di istituto o nel piano.»

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. Il budget è accompagnato da una relazione illustrativa ed è trasmesso, unitamente al parere di regolarità contabile del nucleo di controllo, al Consiglio d'Istituto, di seguito denominato «Consiglio». Il Consiglio approva il budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.»

2. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è abrogato.



Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. La destinazione dell'utile è stabilita dal Consiglio.»

Art. 5.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«1. Le variazioni di *budget* conseguenti a nuovi, maggiori o minori ricavi devono essere approvate dal Consiglio, su proposta del dirigente scolastico/della dirigente scolastica; in caso di fondi a destinazione vincolata, con decreto del/della dirigente portato a conoscenza del Consiglio nella successiva seduta.

2. Tutte le variazioni del piano approvate dal Consiglio che comportano variazioni al *budget* sono approvate dal Consiglio stesso.»

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «dall'area o ripartizione competente» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «d'area o di ripartizione» sono sostituite dalla parola «provinciale».

Art. 7.

1. Nel comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «aree e ripartizioni» sono sostituite dalle parole «ripartizioni competenti».

Art. 8.

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

Art. 15 «1. L'utilizzo della carta di credito, nel limite del budget economico approvato e in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.

2. Titolare della carta di credito è il dirigente scolastico/la dirigente scolastica, che può autorizzarne l'uso da parte del responsabile amministrativo/della responsabile amministrativa o neabdi docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

3. Per i pagamenti così effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il responsabile amministrativo/la responsabile amministrativa provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.

4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'art. 18.»

Art. 9.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

Art. 16. — 1. Le istituzioni scolastiche possono istituire un servizio di cassa per le spese economiche, gestito dal responsabile amministrativo/dalla responsabile scolastica autorizza tale responsabile, o altro personale, alla gestione delle spese economiche ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche.

2. Tra le spese economiche rientrano i pagamenti di non rilevante entità, ovvero entro il limite di euro 1.000,00 al netto dell'IVA, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività e documentabili anche solo mediante scontrini o ricevute fiscali.

3. Ogni volta che la somma autorizzata è prossima a esaurirsi, la persona autorizzata alla gestione delle spese economiche presenta al/alla dirigente un rendiconto e le note documentate delle spese sostenute. Il rendiconto è approvato dal/dalla dirigente, che può disporre un'ulteriore autorizzazione per l'importo prefissato.

4. Per l'effettuazione delle spese economiche la persona autorizzata alla gestione può dotarsi di tessera bancomat.»

Art. 10.

1. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «per le istituzioni scolastiche a carattere statale,» sono soppresse.


2. Il comma 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è abrogato.

3. Nel primo periodo del comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «d'area o di ripartizione» sono sostituite dalla parola «provinciale».

4. Nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «per le istituzioni scolastiche a carattere statale, l'area o ripartizione competente per le istituzioni scolastiche provinciali possono» sono sostituite dalla parola «può».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è inserito il seguente comma 7-bis:

«7-bis. Il bilancio d'esercizio, approvato dal Consiglio in difformità dal giudizio espresso dal nucleo di controllo, è trasmesso dal dirigente scolastico/dalla dirigente scolastica all'Intendente scolastico/scolastica o al/alla dirigente provinciale competente entro il 15 maggio unitamente a tutti gli allegati, al giudizio espresso dal nucleo di controllo nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il bilancio d'esercizio è stato approvato in difformità al giudizio espresso dal nucleo di controllo stesso, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.»



6. Il comma 8 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«8. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi l'approvazione del bilancio di esercizio entro il termine del 30 aprile, il/la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo e all'Intendente scolastico/scolastica o al/la dirigente provinciale competente, che può nominare un commissario/una commissaria ad acta per il relativo adempimento.»

7. Il comma 10 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è abrogato.

Art. 11.

1. La rubrica dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituita:

«Aziende agrarie o speciali e convitti».

2. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«1. L'azienda agraria o speciale nonché il convitto annessi all'istituzione scolastica rientrano nella gestione dell'istituzione stessa.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Con riferimento alla gestione dei convitti sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario vigente.»

Art. 12.

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«Il Consiglio stabilisce i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno di tempo richiesto.»

Art. 13.

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«Art. 24 (*Eliminazione di beni mobili dall'inventario*). — 1. Il materiale e i beni mobili mancanti per furto o cause di forza maggiore, o divenuti inservibili, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del/della dirigente, nel quale deve essere indicato, con adeguata motivazione, l'obbligo di reintegro a carico di eventuali responsabili, ovvero l'avvenuto accertamento dell'insistenza di una responsabilità amministrativa.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero apposito verbale redatto dal/dalla dirigente nel caso di materiale reso inservibile.»

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«1. La Provincia mette a disposizione un pacchetto applicativo per la tenuta, con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche.»

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere, delle operazioni finanziarie speculative nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti/esperte per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione nonché la formazione e l'aggiornamento del personale docente.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Per la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di servizi e forniture, le scuole possono collegarsi tramite accordi di rete che prevedono la delega delle relative funzioni a una/un dirigente individuato quale «capofila» che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume nei confronti di terzi la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche e le connesse responsabilità.»

Art. 16.

1. La rubrica dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituita: «Poteri del Consiglio di istituto».


2. L'alinea del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito: «Spetta al Consiglio di istituto l'adozione delle deliberazioni e al/la dirigente l'emanazione degli atti in relazione alle seguenti materie:»

3. Il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del/della dirigente, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 140.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione a favore dell'istituzione scolastica;»



c) contratti di locazione di immobili appartenenti all'istituzione scolastica;

d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di terzi;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale dell'istituzione scolastica e di alunni e alunne per conto terzi;

f) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) contratti di prestazione d'opera con esperti ed esperte per particolari attività ed insegnamenti nel rispetto dei limiti per i compensi stabiliti dalla Giunta provinciale;

h) partecipazione a progetti internazionali previsti dal piano.»

Art. 17.

1. La rubrica dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituita: «Contratti di servizi e fornitura».

2. Il comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«2. Le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal/dalla dirigente.»

Art. 18.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, sono così sostituiti:

«3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal Consiglio; per lo sfruttamento è riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal Consiglio. Tuttavia, i coautori e le coautrici possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il Consiglio non abbia provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall'invito scritto da parte degli autori o delle autrici dell'opera.

5. È riconosciuta a coautori e coautrici e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera pari al 50 per cento per la scuola e al 50 per cento per l'insieme dei coautori/delle coautrici. In casi particolari, debitamente motivati, il Consiglio può decidere quote con percentuali diverse.

6. Quanto previsto dal presente articolo non si applica nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipano la scuola, gruppi di alunni e alunne o singoli alunni/singole alunne. Le decisioni in merito vengono assunte dal Consiglio.»

Art. 19.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, sono così sostituiti:

«1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche è effettuato da uno o più nuclei di controllo.

2. Ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti/esperte appartenenti a una delle Direzioni Istruzione e formazione, alla ripartizione competente in materia di finanze, oppure al personale dell'amministrazione provinciale iscritto all'albo dei revisori dei conti. Tali componenti rimangono in carica per un periodo di tre anni.

3. La nomina dei/delle componenti dei nuclei di controllo delle istituzioni scolastiche a carattere statale spetta all'Intendente scolastico/scolastica competente. La nomina dei/delle componenti dei nuclei di controllo delle istituzioni scolastiche provinciali spetta al/alla dirigente provinciale competente.»

Art. 20.

1. Il comma 4 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 è così sostituito:

«4. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun/ciascuna componente del nucleo di controllo può prendere visione di tutti gli atti e documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni sedute del Consiglio.»

2. Il comma 6 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 è così sostituito:

«6. I nuclei di controllo devono inviare alla ripartizione competente per l'amministrazione scolastica, ovvero alla direzione provinciale competente, copia dei verbali relativi a eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»

Art. 21.

1. Nel comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «d'area o di ripartizione» sono sostituite dalla parola «provinciale».

Art. 22.

1. Il comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:


«1. Nei casi di scioglimento dei Consigli delle istituzioni scolastiche e in caso di costituzione di nuove istituzioni scolastiche, fino a quando i nuovi Consigli non siano insediati, l'Intendente scolastico/scolastica competente ovvero il/la dirigente provinciale competente nomina un commissario straordinario/una commissaria straordinaria per l'amministrazione straordinaria.»

2. Il comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è così sostituito:

«4. Al commissario straordinario/Alla commissaria straordinaria spettano le attribuzioni del Consiglio.»

4. Nel comma 5 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «d'area o di ripartizione» sono sostituite dalla parola «provinciale».



Art. 23.

1. Nel comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, le parole «o d'area» sono soppresse.

Art. 24.

1. Il numero dell'art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è sostituito dal numero 39.

Art. 25.

1. Il numero dell'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38, è sostituita dal numero 40.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 settembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2024, n. 21.

Modifiche al regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 ottobre 2024, n. 40 - Sez. Gen.).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 settembre 2024, n. 793;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella lettera c) del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32, le parole: «alla classe di emissioni Euro-4» sono sostituite dalle parole: «alla classe ambientale Euro 6».

2. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32, è aggiunta la seguente lettera:

«d) la disponibilità e il regolare funzionamento di dispositivi per il pagamento elettronico.».

3. Dopo la lettera f) del comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32, è aggiunta la seguente lettera:

«g) la disponibilità a svolgere il servizio di trasporto scolastico.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Le lettere c) e f) del comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32, sono abrogate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00134

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2024, n. 53.

Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 30 novembre 2024, n. 65).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-



tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 19 novembre 2024, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso con l.r. 50/2023, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso le variazioni agli stanziamenti dell'entrata, storni di fondi compensativi e attraverso l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2024	Pluriennale 2025	Pluriennale 2026
ENTRATA	0,00	+55.454.370,76	+55.454.370,76+55.454.370,76	+20.712.434,75+20.712.434,75	+8.180.791,25+8.180.791,25
SPESA	0,00	+55.454.370,76			

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2024-2026

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 50

(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 50/2023

1. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2024-2026 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 874.629.395,80, di cui euro 447.686.199,87 nel 2024, euro 249.947.332,98 nel 2025 ed euro 176.995.862,95 nel 2026, subordinatamente al rispetto di quanto



disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche l'operazione di riaccertamento ordinario, approvata con la delibera della Giunta regionale 6 maggio 2024, n. 522, con la quale sono stati reimputati impegni pari a euro 73.072.037,05 nell'esercizio 2024, euro 5.319.142,10 nell'esercizio 2025 e euro 3.933.964,36 nell'esercizio 2026.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 366.285.639,80 relativamente all'esercizio finanziario 2024, per euro 249.947.332,98 relativamente all'esercizio finanziario 2025 e per euro 176.995.862,95 relativamente all'esercizio finanziario 2026 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 4, relativi agli esercizi 2025 e 2026, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 "Debito Pubblico".

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2026, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 50/2023

1. L'allegato d) della l.r. 50/2023 «Limiti di indebitamento Regione Toscana», è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 50/2023

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 50/2023 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili», è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00424

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 54.

Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 6 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera *s*), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 30/2009 e alla legge regionale n. 22/2015);

Vista la legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. È necessario prorogare di due anni il periodo transitorio con riferimento al quale è prevista la possibilità che le province e la Città metropolitana di Firenze si avvalgano dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati;

2. L'ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati è stato istituito, in via transitoria, dalla legge regionale n. 31/2023, mediante la quale sono state riattribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati ad esse attribuite dal titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e che la Regione Toscana aveva trasferito alla propria competenza mediante leggi regionali, in particolare con la legge regionale n. 22/2015, più volte oggetto di modifica, attuative della legge n. 56/2014;

3. La riattribuzione è stata effettuata in ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale per le quali le funzioni in materia ambientale disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006 non possono essere sottratte agli enti individuati dallo Stato, titolare della potestà legislativa in via esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione;

4. Le province e la Città metropolitana di Firenze a cui sono state riattribuite le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati in forza della recen-

te legge regionale n. 31/2023, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture, al fine di poter esercitare tali funzioni, in ottemperanza a quanto accertato dalla citata consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

5. In ragione della riorganizzazione ancora in corso, le province e la Città metropolitana di Firenze hanno fatto richiesta, con nota dell'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) del 14 ottobre 2024, di poter proseguire l'esercizio delle funzioni mediante l'ufficio comune, istituito in via transitoria mediante la legge regionale n. 31/2023, oltre il termine del 31 dicembre 2024, originariamente stabilito dagli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* della legge regionale n. 25/1998;

6. Essendo indispensabile ancora un lasso di tempo adeguato per la riorganizzazione delle province e della Città metropolitana di Firenze e riconosciuto l'interesse regionale affinché le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati siano esercitate al meglio, posta la loro rilevanza, in applicazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, è importante prorogare, per una sola volta, il periodo transitorio disciplinato dall'articolo 28-*quater* della legge regionale n. 25/1998, per l'esercizio associato di tali funzioni attraverso l'ufficio comune;

7. È necessario, in adempimento dell'impegno sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, in riscontro alla nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferita alla legge regionale n. 35/2024, intervenire sugli articoli 13 e 13-*bis* della legge regionale n. 25/1998, come modificati dalla legge regionale n. 35/2024, per inserire il richiamo espresso nella sezione *a*) della banca dati dei siti interessati al processo di bonifica, chiarendo, in tal modo, le citate disposizioni;

8. Al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio comune senza soluzione di continuità è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:


Capo I

PROROGA DEL PERIODO TRANSITORIO DURANTE IL QUALE LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA POSSONO AVVALERSI DELL'UFFICIO COMUNE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 25/1998

Art. 1.

*Proroga del periodo transitorio durante il quale le province e la Città metropolitana possono avvalersi dell'ufficio comune per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28-*quater* della legge regionale n. 25/1998.*

1. Al comma 1 dell'articolo 28-*quater* della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «31 di-



cembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 2.

Proroga del termine di operatività del tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'articolo 28-quinquies della legge regionale n. 25/1998.

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 28-quinquies della legge regionale n. 25/1998, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Capo II

ATTUAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO A SEGUITO DI ESAME DI LEGGI REGIONALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/1998

Art. 3.

Effetti del Piano regionale. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25/1998

1. Nell'alinea del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 25/1998, le parole: «ed è inserito nella sezione b)» sono sostituite dalle seguenti: «attivato ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006, ed è inserito nella sezione a) oppure nella sezione b)».

Art. 4.

Interventi edilizi ammessi. Modifiche all'articolo 13-bis della legge regionale n. 25/1998

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 13-bis della legge regionale n. 25/1998, le parole: «, inserito nella sezione b)» sono sostituite dalle seguenti: «attivato ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006, inserito nella sezione a) oppure nella sezione b)».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00425


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GUG-032) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 8 0 9 *

€ 2,00

